

Civile Ord. Sez. 6 Num. 38591 Anno 2021

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Data pubblicazione: 06/12/2021

ORDINANZA

sul ricorso 28359-2019 proposto da:

BIFULCO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PISANI, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO LUIGI FUCCI;

FUC

- *ricorrente* -

contro

ARREDAMENTI LIGUORI S.N.C.;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 2323/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

8568
21

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Nola ingiunse ad Antonio Bifulco il pagamento della somma di euro 4.311,11, oltre interessi, in favore della Arredamenti Liguori s.n.c., quale saldo del corrispettivo per la fornitura di mobili di arredo.

Avverso il decreto propose opposizione il Bifulco, in particolare eccependo l'avvenuto decorso della prescrizione presuntiva del credito, ai sensi dell'art. 2955, n. 5), cod. civ., nonché il lungo tempo passato tra la data della consegna (1991) e quella del decreto ingiuntivo (novembre 2003).

Si costituì in giudizio la Arredamenti Liguori s.n.c., chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale rigettò l'opposizione e condannò l'opponente al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Bifulco e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 29 aprile 2019, ha rigettato il gravame ed ha condannato l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che il presupposto per l'applicabilità della prescrizione presuntiva del credito, ai sensi dell'art. 2955, n. 5), cod. civ., è rappresentato dal fatto che si tratti di alienazioni a titolo oneroso, al minuto, di beni di largo e generalizzato consumo personale. Tale disposizione non era quindi applicabile al caso di specie, perché il valore complessivo della fornitura di mobilio (euro 26.000) escludeva che quei beni potessero ritenersi, appunto, di largo consumo. Non vi era stata, poi, alcuna dimostrazione che il pagamento fosse avvenuto integralmente al momento della consegna, per cui era da ritenere che tra le parti fosse intervenuto un accordo per la rateizzazione del debito.

Fulle

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli propone ricorso Antonio Bifulco con atto affidato a due motivi.

La Arredamenti Liguori s.n.c. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2955, n. 5), del codice civile.

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto presente un diverso orientamento della giurisprudenza secondo cui la prescrizione presuntiva in questione sarebbe applicabile al diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute, qualora l'acquirente non faccia commercio delle medesime.

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, travisamento dei fatti e mancato esame di documenti decisivi per la controversia.

Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza sarebbe inidonea a spiegare perché la prescrizione presuntiva non sia stata ritenuta applicabile, trattandosi di una vendita non speculativa in un sistema che vede ormai una sempre maggiore deformalizzazione dei rapporti commerciali.

3. I motivi di ricorso, benché tra loro differenti, possono essere trattati congiuntamente in considerazione della stretta relazione tra loro esistente e sono entrambi privi di fondamento.

Full

La Corte d'appello ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la norma invocata trova applicazione soltanto in riferimento al pagamento di beni di largo consumo per utilizzo personale dell'acquirente ed ha aggiunto, richiamando la sentenza del Tribunale, che nel caso di specie era da ritenere dimostrato che il pagamento fosse avvenuto con rateizzazione; il che costituiva un ulteriore elemento per far ritenere non applicabile il regime della prescrizione presuntiva invocato.

A fronte di tale motivazione, il ricorso si limita a indicare un precedente asseritamente contrario alla giurisprudenza indicata dalla Corte d'appello (cioè la sentenza 29 marzo 2006, n. 7251); senza considerare che quest'ultima pronuncia, tutt'altro che dissonante, ha soltanto stabilito che l'art. 2955, n. 5), cit. si applica a condizione che l'acquirente destini i beni al consumo o all'uso della propria famiglia e non all'attività commerciale.

Giova invece ricordare che questa Corte ha ritenuto di escludere l'applicazione della citata disposizione in un caso nel quale si trattava della vendita a rate di un'opera enciclopedica (sentenza 1° luglio 1996, n. 5959); il che a maggior ragione ne comporta l'esclusione nel caso di specie, avente ad oggetto la fornitura di mobili per un valore complessivo di euro 26.000. La *ratio* della norma in questione, infatti, è nel senso che la prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5), cod. civ., in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza (sentenza 5 novembre 2013, n. 24759).

Fuel

A tale giurisprudenza l'odierna pronuncia intende dare continuità, tanto più che la sentenza impugnata, come si è detto, con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto raggiunta la prova che la vendita in questione fosse avvenuta a rate.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società intimata.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte *rigetta* il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 5 ottobre 2021.